

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
167/2016/R/EEL**

**ATTRIBUZIONE AL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO
DELL'ATTIVITÀ DI AGGREGAZIONE DELLE MISURE DEI PRELIEVI AI
FINI DEL *SETTLEMENT* CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO
ELETTRICI TRATTATI SU BASE ORARIA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

1 aprile 2016

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito delle attività propedeutiche alla definizione di provvedimenti finalizzati all'implementazione del percorso di riforma dei processi e delle procedure di gestione dei dati di misura di energia elettrica nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema).

In considerazione degli esiti della sperimentazione avviata con deliberazione 640/2014/R/EEL riguardante la gestione nell'ambito del SII dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del Testo Integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: punti di prelievo trattati su base oraria), il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità in merito all'effettuazione dell'attività di aggregazione delle misure quale attività parte del servizio di dispacciamento e la cui responsabilità complessiva è in capo a Terna, prevedendo di trasferire dalle imprese distributrici al SII l'attività di aggregazione delle misure con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **2 maggio 2016**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino osservazioni e commenti attraverso il servizio telematico interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

In alternativa, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e commenti al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni, fax, posta:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità Processi e Flussi Informativi tra gli Operatori

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.290/284

fax 02.655.65.265

sito internet: www.autorita.energia.it

e-mail: mercati@autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione _____	4
2	Aggregazione delle misure ai fini del <i>settlement</i> del servizio di dispacciamento e regolazione incentivante _____	6
3	Attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure ai fini del <i>settlement</i> con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria _____	10
4	Modalità di implementazione ed entrata in vigore _____	14

1 Introduzione

- 1.1 La legge n. 129/10, successivamente integrata con la legge n. 27/2012, ha previsto l'istituzione, presso l'Acquirente Unico, del Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali e che tale Sistema sia finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas. Si prevede, dunque, che la banca dati del SII, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) raccolga, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati relativi ai consumi di energia elettrica e di gas e che il SII provveda alla gestione dei medesimi.
- 1.2 Nel Quadro Strategico adottato dall'Autorità per il quadriennio 2015-2018 con la deliberazione 15 gennaio 2015, 3/2015/A, sono illustrate le linee e le misure di intervento con valenza *strategica e prioritaria* per la regolazione con riferimento a tutti i settori di competenza; in particolare, è indicata quella denominata "*Più concorrenza nei mercati retail, anche grazie a una domanda più consapevole ed attiva*", nell'ambito della quale è stato declinato l'obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, che concerne, tra l'altro, le attività di sviluppo del SII in relazione alla gestione del processo di aggregazione delle misure nel settore elettrico.
- 1.3 In riferimento al citato obiettivo, con la deliberazione 640/2014/R/EEL è stato disposto l'avvio della sperimentazione inerente alla gestione dei dati di misura orari nell'ambito del SII, a partire dai dati di competenza del mese di gennaio 2015; successivamente, tale sperimentazione è stata estesa anche ai punti di prelievo non trattati su base oraria con la deliberazione 402/2015/R/EEL, a partire dai dati di competenza del mese di gennaio 2016.

Box 1: la sperimentazione di cui alla deliberazione 640/2014/R/eel

Al fine di dare attuazione alle richiamate disposizione di legge in relazione alla gestione dei dati di misura nell'ambito del SII, con la deliberazione 640/2014/R/EEL l'Autorità ha previsto che le imprese distributrici mettano a disposizione del SII i dati di misura messi contestualmente a disposizione degli utenti del dispacciamento e di Terna, con cadenza mensile.

In dettaglio le imprese distributrici, a partire dai dati di competenza gennaio 2015, nella fase iniziale con modalità semplificate e successivamente secondo le specifiche predisposte dal Gestore del SII, mettono a disposizione del SII:

- a) *i flussi contenenti i dati di misura orari relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria trasmessi dalle imprese distributrici agli utenti del dispacciamento ai sensi del comma 21.3 del Testo Integrato delle disposizioni*

per l'erogazione del servizio di misura dell'energia elettrica (di seguito: TIME), secondo i formati previsti dall'Allegato A alla deliberazione 65/2012/R/EEL;

- b) i flussi relativi alle rettifiche ai dati di cui alla precedente lettera a) trasmessi agli utenti del trasporto ai sensi del comma 21.7 del TIME, (al fine di consentire una completa riconciliazione dei dati);*
- c) i dati aggregati relativi ai punti di prelievo trattati orari trasmessi alle imprese distributrici di riferimento e a Terna ai fini delle attività funzionali al settlement ai sensi del Testo Integrato della regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (di seguito: TIS).*

Nella fase di avvio della gestione dei dati di misura, parallelamente all'acquisizione dei dati, il SII ha predisposto e implementato le specifiche tecniche finalizzate all'effettuazione delle attività di monitoraggio dei flussi informativi ricevuti e di verifica della coerenza dei dati di misura con i dati di anagrafica relativi a ciascun utente presenti nel RCU e con i dati aggregati trasmessi a Terna ai fini del settlement.

La medesima deliberazione 640/2014/R/EEL ha inoltre previsto che il SII aggregi per utente del dispacciamento i dati di misura messi a disposizione dalle imprese distributrici al fine di trasmettere a Terna, in via sperimentale, ulteriori elementi finalizzati ad una più corretta valutazione dell'esposizione finanziaria degli utenti del dispacciamento nell'ambito della quantificazione delle garanzie.

- 1.4 In considerazione dell'andamento positivo della sperimentazione e di quanto evidenziato da parte del Gestore del SII nelle relazioni periodiche agli Uffici dell'Autorità in merito alla gestione dei dati di misura, il presente documento delinea gli orientamenti dell'Autorità in relazione all'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del *settlement*, attualmente svolta dalle imprese distributrici, per la parte relativa ai punti di prelievo trattati su base oraria.
- 1.5 L'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure dei prelievi, consentirà di ottenere:
 - a) miglioramenti gestionali derivanti dallo svolgimento di tale attività a livello centralizzato e omogeneo per tutti punti di prelievo, con i vantaggi che ne conseguono anche per Terna, in qualità di responsabile del servizio, che si troverà ad interfacciarsi con un unico interlocutore;
 - b) risparmi economici conseguenti alla revisione dei corrispettivi previsti per lo svolgimento di tale attività e della regolazione incentivante dell'aggregazione delle misure.
- 1.6 Infine è opportuno qui richiamare che, con la deliberazione 87/2016/R/EEL, l'Autorità ha definito le specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti di

seconda generazione (2G), nonché i livelli attesi di performance dei sistemi di *smart metering* 2G in coerenza con il piano di sviluppo del SII, in cui rientra l'aggregazione delle misure dei prelievi. È stato evidenziato che il dispiegamento dei benefici derivanti dai misuratori 2G, in particolare relativamente alla "catena di misura", dipendono dal sistema di *smart metering* 2G nella sua interezza, dal misuratore 2G al SII. In coerenza con tale impostazione, è in previsione l'attuazione di una complessiva revisione dell'attività di messa a disposizione dei dati di misura che ne affiderà al SII la gestione complessiva. Pertanto, gli orientamenti illustrati nel presente documento per la consultazione inerenti alla razionalizzazione e all'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure orarie ben si coniugano con l'evoluzione dei sistemi di *smart metering* descritta nella deliberazione 87/2016/R/EEL precedentemente richiamata.

2 Aggregazione delle misure ai fini del *settlement* del servizio di dispacciamento e regolazione incentivante

- 2.1 A partire dall'avvio del dispacciamento di merito economico, l'Autorità ha individuato l'aggregazione delle misure quale attività parte del servizio di dispacciamento e ne ha posto in capo a Terna la responsabilità complessiva, prevedendo che Terna si avvalga delle imprese distributrici¹ e, attualmente, anche del SII, per lo svolgimento del servizio. L'attività di aggregazione, distinta dal servizio di misura, è ricondotta nel più ampio ambito dell'attività di *settlement* del servizio di dispacciamento ed è costituita da un certo numero di interazioni e prestazioni fra Terna, le imprese distributrici e gli utenti del dispacciamento.
- 2.2 In dettaglio l'attività di aggregazione è disciplinata nella Sezione 1 del Titolo III del TIS, concernente la regolazione dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento; l'attività di aggregazione è funzionale alla determinazione, in ciascun periodo rilevante e in ciascun punto di dispacciamento, dell'energia elettrica immessa per unità di produzione e l'energia elettrica prelevata per unità di consumo. In relazione a quest'ultima, Terna aggrega:
- a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica dei punti di prelievo trattati su base oraria e dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, comunicati dalle imprese distributrici di riferimento;

¹ Per garantire il corretto svolgimento del servizio di aggregazione delle misure disciplinato dal TIS, il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di Rete Terna) prevede che Terna stipuli con le imprese distributrici una Convenzione per regolare il servizio di aggregazione delle misure al fine di disciplinare diritti e obblighi delle parti con riferimento al servizio di aggregazione delle misure.

- b) la quota del prelievo residuo di area attribuita in ciascuna ora a ciascun utente del dispacciamento.
- 2.3 Per le finalità di cui alla precedente lettera a), le imprese distributrici sottese e di riferimento aggregano e comunicano, rispettivamente alle imprese distributrici di riferimento e a Terna stessa, i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria e a punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento. Per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, i prelievi sono determinati secondo le regole di profilazione oraria convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica, disciplinata dal TIS.
- 2.4 Con riferimento alla lettera b), in relazione alle attività svolte da Terna funzionali alla determinazione della quota del prelievo residuo di area (di seguito: PRA) attribuita a ciascun utente, con la deliberazione 57/2013/R/EEL l'Autorità ha già attribuito alcune responsabilità al SII, prevedendo che a partire da luglio 2013 i dati afferenti all'Anagrafica ex-TIS, ai CRPU, al PRA e delta PRA vengano determinati e messi a disposizione dal Sistema sulla base dei dati costituenti il RCU, aggiornato mensilmente, e dei dati appositamente inviati dalle imprese distributrici di riferimento in relazione al PRA e delta PRA.

Box 2: le attività del SII nell'ambito dell'aggregazione e del settlement

Attualmente, nell'ambito delle attività funzionali al settlement, il SII ai sensi degli articoli 38 e 38bis del TIS:

- a) *riceve dalle imprese distributrici di riferimento i dati del PRA e del delta PRA ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;*
- b) *rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento entro sestultimo giorno di ciascun mese:*
- l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese successivo per i punti di prelievo serviti nel mercato libero e in salvaguardia;*
 - i CRPU relativi al mese successivo ad esso attribuiti;*
 - il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo a ciascuna area di riferimento;*
 - il valore del delta PRA del mese corrente di ciascuna area di riferimento;*
- c) *rende disponibili a Terna entro il primo giorno lavorativo successivo al 20 di ciascun mese:*

- *il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo a ciascuna area di riferimento;*
- *i CRPU attribuiti a ciascun utente del dispacciamento relativi al medesimo mese.*

2.5 Nella fase iniziale di avvio dell'attività di aggregazione delle misure, l'Autorità ha determinato i corrispettivi a carico degli utenti del dispacciamento al fine di consentire la copertura dei costi di investimento sostenuti dalle imprese distributrici, ipotizzandone la ripartizione in funzione del numero di punti di prelievo trattati orari e del numero dei punti di immissione corrispondenti ad unità di produzione non rilevanti. Successivamente, l'Autorità ha modulato i corrispettivi di aggregazione per tenere conto delle economie di scala associate all'incremento dei punti di prelievo trattati su base oraria e all'incremento dei punti di immissione.

Box 3: Corrispettivi per l'aggregazione delle misure ai fini del *settlement* e regolazione incentivante

Il TIS prevede per la remunerazione dell'attività di aggregazione il riconoscimento a ciascuna impresa distributtrice di un corrispettivo per l'aggregazione delle misure determinato mensilmente in acconto, che tiene conto dei punti di prelievo e degli utenti del dispacciamento presenti nell'ambito territoriale delle medesima impresa, e la successiva determinazione dei corrispettivi effettivamente da riconoscere calcolati in base alle performance di ciascuna impresa distributtrice nell'espletamento dell'attività.

In particolare, il corrispettivo riconosciuto per l'attività di aggregazione espletata da ciascuna impresa distributtrice è coperto con corrispettivi pagati da ciascun utente del dispacciamento per la medesima attività ai sensi dell'articolo 15 del TIS ed è determinato da:

- a) *il prodotto fra il corrispettivo unitario $\overline{CAP_D^{PO}}$ di cui alla Tabella 1 del TIS e il numero dei punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel proprio contratto di dispacciamento;*
- b) *il prodotto fra il corrispettivo unitario $\overline{CAP_D^{PNO}}$ di cui alla Tabella 1 del TIS e il numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria.*

In fase di conguaglio, la bontà del processo di aggregazione è valutata in base all'ammontare di rettifiche di settlement e al disallineamento fra dati di misura relativi al trasporto e al dispacciamento sulla base di indici unitari denominati QTOT e NTOT, che misurano l'errore commesso nello svolgere la prestazione di aggregazione: tanto più alto è l'errore, tanto peggiore è la prestazione di

aggregazione svolta, tanto maggiore sarà la riduzione dell'importo del corrispettivo a cui ha diritto l'impresa distributrice.

La modulazione a conguaglio dei corrispettivi pagati da Terna alle imprese distributrici è effettuata in funzione dei livelli prestazionali conseguiti ed è ottenuta attraverso l'applicazione di due fattori percentuali modulanti, denominati FPO e FPNO, calcolati, rispettivamente, per i punti orari e per i punti non orari, che portano a:

- un premio alle imprese distributrici con prestazioni migliori, con un limite massimo pari al 20% del corrispettivo erogato;
- una riduzione dello stesso fino al suo completo azzeramento per le imprese distributrici con prestazioni peggiori

Qualora il corrispettivo di aggregazione spettante ad un'impresa distributrice sia inferiore all'acconto già erogato, il recupero di quanto versato in eccedenza avviene a valere sui corrispettivi di aggregazione che saranno erogati nei mesi successivi.

Il saldo fra i proventi e gli oneri maturati da Terna per il servizio di aggregazione delle misure nonché relativi all'erogazione dei premi e penali e penali sopra descritti viene attribuito al corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Tabella 1

Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 15.2 del TIS.

\overline{CAP}_D^{PO}	1,55 €/mese
\overline{CAP}_D^{PNO}	0,007 €/mese

- 2.6 Negli ultimi anni, il consolidamento dell'attività di aggregazione e gli interventi dell'Autorità in particolare in materia di standardizzazione dei flussi informativi, obblighi di fatturazione del servizio di trasporto e sistema di indennizzi sulla qualità e sul rispetto delle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura, introdotto nell'ambito del Codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica (di seguito: Codice di rete tipo), nonché l'introduzione di un'unica scadenza per la messa a disposizione dei dati di misura validati in relazione ai punti di prelievo

trattati orari ai fini del trasporto², hanno permesso di superare le criticità che hanno reso necessaria l'introduzione di misure incentivanti per il corretto svolgimento dell'attività di aggregazione.

3 Attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure ai fini del *settlement* con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria

- 3.1 Il SII, sulla base dei dati contenuti nel RCU³, che costituiscono l'anagrafica ufficiale utilizzata ai fini del *settlement* è nella piena condizione di effettuare l'aggregazione delle misure con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.
- 3.2 Nel corso del 2015 sono state eseguite delle simulazioni per testare la correttezza dell'algoritmo di aggregazione utilizzato dal SII, verificando la coerenza tra i dati aggregati prodotti dal Sistema e quelli trasmessi dalle imprese distributrici. Tali verifiche hanno avuto esito positivo e consentito, in alcuni casi, di intervenire per rettificare alcuni errori commessi dalle imprese distributrici nello svolgimento dell'attività di aggregazione.
- 3.3 È orientamento dell'Autorità, quindi, prevedere che, pur mantenendo la responsabilità dell'attività di aggregazione in capo a Terna, quest'ultima debba avvalersi del SII, con riferimento ai punti di prelievo trattati orari, sia con riferimento alle attività inerenti le sessioni di *settlement* mensile, sia con riferimento alle attività relative alle rettifiche ai dati di misura (rettifiche di *settlement* e rettifiche tardive).
- 3.4 Sulla base dei risultati della sperimentazione di cui alla deliberazione 402/2015/R/eel, l'Autorità potrà valutare successivi interventi di razionalizzazione, ivi inclusa l'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, profilata per via convenzionale ai sensi dell'articolo 13 del TIS.
- 3.5 L'attribuzione al SII dell'attività di aggregazione delle misure per i punti di prelievo trattati su base oraria deve necessariamente comportare una ridefinizione

² Garantendo di fatto maggiore coerenza fra i dati comunicati dalle imprese distributrici nell'ambito del servizio di dispacciamento e i dati utilizzati dalle medesime ai fini della fatturazione del servizio di trasporto.

³

La deliberazione 628/2015/R/eel ha recentemente ampliato il contenuto informativo costituente il RCU prevedendo l'introduzione delle informazioni funzionali ad identificare il trattamento applicato a ciascun punto di prelievo.

delle responsabilità in capo ai diversi soggetti coinvolti, da effettuarsi anche attraverso la revisione della Convenzione prevista dal Codice di rete Terna disciplinante diritti e obblighi con riferimento al servizio di aggregazione delle misure con Terna.

Sessioni di settlement mensile

- 3.6 In considerazione della messa a disposizione parallela e contestuale al SII dei dati di misura da parte delle imprese distributrici e dei risultati della sperimentazione evidenziati dal Gestore del SII, si intende prevedere che il SII:
- a) aggreghi e comunichi a Terna i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria per area di riferimento ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - b) ai fini della determinazione del PRA, comunichi a ciascuna impresa distributtrice di riferimento, le somme dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria situati nell'ambito territoriale di ciascuna impresa distributtrice sottesa.
- 3.7 Le attività di cui alle precedenti lettere a) e b) potrebbero essere svolte dal SII, in una fase iniziale, secondo le medesime tempistiche ad oggi previste dal TIS. Il monitoraggio degli adempimenti in materia di messa a disposizione dei dati di misura da parte delle imprese distributtrici, secondo i termini recentemente modificati contestualmente all'introduzione del Codice di rete tipo, potrà consentire di valutare l'anticipo delle suddette tempistiche, individuando un termine antecedente al giorno 20 del mese successivo al mese di competenza del *settlement* e razionalizzando, di conseguenza, la messa a disposizione di tutte le informazioni funzionali al *settlement*.

Rettifiche ai dati di misura (rettifiche di settlement e rettifiche tardive)

- 3.8 Con riferimento alla determinazione delle partite fisiche ed economiche insorgenti da rettifiche ai dati di misura di *settlement* e rettifiche tardive, si intende prevedere che il SII:
- c) determini e comunichi a Terna i dati di cui alla precedente lettera a), qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - d) determini e comunichi a Terna i dati di cui alla precedente lettera a), qualora aggiornati a seguito di rettifiche di tardive;
 - e) comunichi a ciascuna impresa distributtrice di riferimento i dati di cui alla precedente lettera b), qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
 - f) comunichi a ciascuna impresa distributtrice di riferimento i dati di cui alla precedente lettera b), qualora aggiornati a seguito di rettifiche di tardive.

- 3.9 La deliberazione 587/2014/R/EEL ha, tra le altre cose, modificato le tempistiche per l'adempimento agli obblighi informativi dei soggetti coinvolti e introdotto una specifica finestra temporale in cui ciascun utente del dispacciamento possa verificare i dati di propria competenza nell'ambito delle sessioni di conguaglio previste dal TIS (c.d. SEM 1 e SEM 2). A riguardo, si intende confermare la possibilità per gli utenti di verificare i dati di propria competenza; eventuali non conformità dovrebbero essere segnalate al SII, e non più alle imprese distributrici.
- 3.10 In considerazione di quanto descritto al punto precedente, il SII potrebbe trasmettere a Terna in anticipo, rispetto ai termini attualmente previsti, i dati funzionali alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement* e tardive delle misure orarie, consentendo a Terna di anticiparne la messa a disposizione agli utenti del dispacciamento al fine di garantire un tempo congruo per la verifica ed eventuale correzione dei dati entro il termine stabilito per la chiusura della fase di verifica.
- 3.11 Inoltre, con riferimento alle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* determinate nella sessione SEM2 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico e relative a ciascun mese dell'anno precedente, il TIS prevede che Terna ne subordini la liquidazione alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente localizzati nella medesima area e a tutti i periodi rilevanti di competenza del medesimo mese, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, come aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*, ivi incluse le rettifiche trattate nella sessione SEM1, e l'energia elettrica assoggettata al trasporto sia minore dello 0,5% della maggiore delle due.
- 3.12 La citata evoluzione della regolazione in materia di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura, attuata attraverso la razionalizzazione delle disposizioni di cui al TIME, la standardizzazione dei flussi di misura con la deliberazione 65/2012/R/eel, nonché attraverso le recenti disposizioni in materia di utilizzo di dati validati ai fini della fatturazione del servizio di trasporto e di incentivazione al rispetto delle tempistiche di rilevazione di dati effettivi, costituisce il presupposto per il superamento della suddetta verifica.

Revisione dei corrispettivi

- 3.13 L'attribuzione dell'attività di aggregazione delle misure orarie al SII consentirà di eliminare i corrispettivi ad oggi previsti a carico degli utenti del dispacciamento, per la quota parte relativa ai punti di prelievo trattati su base oraria⁴. L'aggregazione dei dati di misura orari ai fini del *settlement* verrà effettuata dal

⁴ In modo analogo, quando l'attività di aggregazione relativa ai punti di prelievo non trattati su base oraria sarà attribuita al SII, anche i relativi corrispettivi potranno essere eliminati.

SII sulla base degli stessi dati messi a disposizione dalle imprese distributrici ai fini del trasporto e sarà ricompresa tra i processi ordinariamente svolti dal SII. Il costo incrementale per l'implementazione e la gestione di quest'attività nell'ambito del SII è di gran lunga inferiore rispetto ai risparmi sistemici derivanti dall'eliminazione di tali corrispettivi, come meglio illustrato al paragrafo successivo.

- 3.14 I dati periodicamente trasmessi da Terna agli Uffici dell'Autorità per consentire la valutazione dell'efficacia delle misure incentivanti descritte nel precedente Box 3 e degli effetti economici derivanti dall'applicazione delle medesime hanno evidenziato che, con riferimento agli anni 2013 e 2014, il corrispettivo di aggregazione per i punti di prelievo trattati orari versato alle imprese distributrici è stato in media pari a circa 5,5 Mln di euro per ciascun anno, comprensivo dell'applicazione del fattore percentuale modulante. Questo valore, relativamente costante negli ultimi anni, può considerarsi una stima del risparmio, per gli utenti del dispacciamento e, in ultima analisi, per i clienti finali, che si avrà eliminando il corrispettivo per i punti di prelievo trattati su base oraria. È opportuno evidenziare, inoltre, come tale importo sia circa pari al totale dei costi di implementazione e funzionamento, sostenuti nel 2015, per tutte le attività del SII.
- 3.15 Infine, l'aggregazione e la trasmissione delle curve orarie a Terna ai fini del *settlement* effettuata dal SII consentirebbe di eliminare l'indennizzo previsto dal comma 47.4 del TIS a carico delle imprese distributrici verso gli utenti del dispacciamento in caso di incoerenza tra le curve orarie inviate agli utenti del dispacciamento e le curve orarie aggregate trasmesse a Terna ai fini del *settlement*.

Spunti per la consultazione

- Q1 Vi sono considerazioni in merito all'opportunità di far svolgere al SII l'attività di aggregazione delle misure ai fini del settlement per i punti di prelievo trattati su base oraria?*
- Q2 Si ravvedono criticità in merito alla gestione delle sessioni di settlement mensile e delle SEM nel caso in cui l'aggregazione dei dati di misura relativi ai punti di prelievo trattati orari venisse effettuata dal SII?*
- Q3 In ragione delle disposizioni inerenti alla messa a disposizione dei dati di misura orari introdotte con il Codice di rete tipo, si ritiene opportuno anticipare le tempistiche di trasmissione dei dati ai fini del settlement?*
- Q4 Si ritiene opportuno superare la verifica di cui al comma 55.3 del TIS?*
- Q5 Si ravvedono criticità nell'eliminazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure in prelievo e nella soppressione della regolazione incentivante con riferimento ai punti trattati su base oraria?*

4 Modalità di implementazione ed entrata in vigore

- 4.1 In linea con quanto previsto dall’Autorità in merito all’implementazione dei processi nell’ambito del SII, si ritiene opportuno prevedere una fase in cui il SII svolga l’attività di aggregazione delle misure orarie parallelamente alle imprese distributrici al fine di accertare la piena affidabilità del Sistema prima di assegnare carattere di ufficialità ai dati di misura aggregati trasmessi dal SII a Terna.
- 4.2 In considerazione dei test già effettuati, di cui al precedente paragrafo 3.2, è orientamento dell’Autorità limitare il parallelo gestionale all’ultimo trimestre del 2016, prevedendo quindi che l’aggregazione effettuata dal SII abbia carattere di ufficialità a partire dai dati di competenza gennaio 2017.

Spunti per la consultazione

- Q6 Vi sono considerazioni in merito alle modalità di implementazione dell’attività di aggregazione delle misure da parte del SII e alle tempistiche di entrata in vigore?*
- Q7 Vi sono ulteriori considerazioni in merito all’attività di aggregazione delle misure ai fini del settlement?*